

ORIGINALE

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 44 in data: 18.05.2013 Soggetta invio capigruppo ☒	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015

L'anno **duemilatredecim** addì **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **11.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

MORGANTI VALERIA	Presente
BOTTO ROBERTO	Presente
CORDINI GIOVANNI	Assente
GIRALDELLI GIUSEPPE	Presente
MERIGGI FEDERICO	Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe De Luca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MORGANTI VALERIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 44 del 18.05.2013

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe De Luca



LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di G.C. n. 44 del 18.05.2013

Premesso che il D. Lgs. n. 150/2009, all'art. 11 "Trasparenza" contiene alcune rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire l'attuazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura, della legalità e dell'integrità e, in particolare, disponendo quanto segue:

"1. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l'adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni rientrano, secondo la legge (art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m).

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indicò le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro

osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
- c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
- e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
- f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”;

Vista la delibera di G.C. n. 61 del 30.05.2011 ad oggetto: “Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011-2013”;

Rilevato che il Comune di Arena Po si è adeguatamente allineato alla normativa vigente, redigendo il Programma Triennale che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il suddetto documento ha l'intento di fornire una visione d'insieme sui compiti istituzionali e sull'organizzazione del Comune di Arena Po nonché su come la piena trasparenza dell'azione amministrativa consenta di conseguire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente con il contesto economico e sociale di riferimento;

Precisato che tale programma è stato redatto prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella delibera CIVIT n. 105/2010 ed attua concretamente gli obblighi di trasparenza richiesti ad una P.A.;

Posto che, al fine di promuovere l'attività dell'Amministrazione, le informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ente vengono costantemente aggiornate;

Considerato che con Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05.04.2013, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della legge 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 43 del citato decreto che prevede l'istituzione della figura del responsabile della trasparenza di norma coincidente con l'incaricato responsabile per la prevenzione della corruzione previsto dalla legge 190/2012;

Atteso e considerato che l'ufficio del Segretario Comunale è condiviso con i Comuni di Portalbera, Landriano, San Cipriano Po, Mornico Losana, giusta convenzione approvata con delibera consiliare n. 2 del 26.01.2012 e che presso tali Comuni lo stesso Segretario già svolge le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione, Organismo monocratico di valutazione e Referente per i controlli interni;

Ritenuto pertanto, per omogeneità gestionale ed indisponibilità temporale del Segretario che assicura la presenza in modo discontinuo, nominare Responsabile della trasparenza la Rag. SILVIA EMANUELLI Responsabile del Servizio Finanziario;

Sentito l'Organismo Monocratico di Valutazione, nominato nel rispetto dell'art. 12 del "Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance";

Visto il D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Viste le norme vigenti in materia;

Viste le linee Guida del Garante Privacy con provvedimento del 02-03-2011 in G.U. n. 64 del 19.03.2011;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alle loro competenze, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del T.U.E.L.;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. l'approvazione del Programma per la Trasparenza e l'integrità per il triennio 2013/2015 contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell'integrità dell'azione amministrativa nei termini di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare Responsabile della trasparenza, la Rag. SILVIA EMANUELLI Responsabile del Servizio Finanziario;
3. di stabilire che il contenuto dell'incarico è definito dalla normativa e dalle delibere della CIVIT;
4. di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione trasparenza, dandone comunicazione all'Organismo Monocratico di Valutazione;
5. di dare atto che la presente nomina viene inserita nel Programma Triennale della Trasparenza;
6. di provvedere alla pubblicazione del Programma sul Sito istituzionale dell'Ente, dando atto che - con successivi provvedimenti - l'organizzazione potrà essere modificata in relazione ad emergenti esigenze di funzionamento;
7. di comunicare il Programma, i relativi aggiornamenti e lo stato di attuazione alla CIVIT Roma, Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità e alle associazioni dei consumatori e degli utenti coinvolte;
8. di disporre l'applicazione da parte di tutti gli Uffici per quanto di rispettiva competenza.

Successivamente;

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli e palesi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. N. 150 DEL 27/10/2009)

Il presente documento ha l'intento di fornire una visione d'insieme sui compiti istituzionali e sull'organizzazione del Comune di ARENA PO nonché su come la piena trasparenza dell'azione Amministrativa consenta di conseguire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente con il contesto economico e sociale di riferimento e accentui l'impatto percettivo dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in essere.

L'emanazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità è il naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere più accessibile ai cittadini il mondo delle Istituzioni.

Tale percorso, avviato dal Governo con l'emanazione della Legge n. 69/2009, ha comportato la progressiva introduzione di particolari obblighi di trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni.

Queste ultime ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 della Legge n. 69/2009, hanno l'obbligo "di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici ad uso professionale dei Dirigenti e dei Segretari Comunali, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di presenza del personale, distinti per Uffici di livello dirigenziale.

Le P.A. comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuate con circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale.

La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione delle performance individuali dei Dirigenti."

Tale prescrizione normativa è stata successivamente integrata da circolari emanate dal Ministero della Funzione Pubblica e innovata dall'art.11 del D.Lgs. n. 150/2009 il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet anche i seguenti documenti:

- il programma triennale per la trasparenza e integrazioni ed il relativo stato di attuazione;
- il piano delle performance e la relazione sulla performance;
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i Responsabili di Area sia per i dipendenti;
- i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle Funzioni di misurazione delle performance;
- i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo.

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

In ossequio alle disposizioni, il Comune di ARENA PO provvede alla redazione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella delibera CIVIT n. 105/2010, al fine di rendere pienamente accessibili all'intera collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici, i sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Il presente Programma ha, tra l'altro, l'intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni dei programmi del Comune, nell'ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell'attività posta in essere.

La pubblicazione di determinate informazioni rappresenta un importante indicatore dell'andamento della performance della P.A., della ricaduta sociale e delle scelte politiche.

"La pubblicazione on-line dei dati – si legge nelle Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche emanate il 14/10/2010 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità dell'Amministrazione Pubblica – consente a tutti i Cittadini una effettiva conoscenza dell'azione della Pubblica Amministrazione con il fine di sollecitare ed agevolare le modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In quest'ottica la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del Cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle Pubbliche Amministrazioni, sia di utente dei Servizi Pubblici. La

pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un'importante spia dell'andamento della performance delle Pubbliche Amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance."

NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 14.03.2013 N. 33: vedi allegato 1

ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI

La nozione di "trasparenza" è intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione", con la quale si attribuisce massimo rilievo alla funzione del sito web istituzionale in un'ottica di facile reperibilità e uso delle informazioni da parte dei Cittadini. Il Comune di Pietra de' Giorgi ha avviato un piano di rivisitazione della struttura del proprio sito.

Sul sito del Comune di San Cipriano Po sono disponibili le seguenti sezioni:

Dati informativi relativi all'Ente (home page)	Indirizzo dell'Ente Numero di telefono Fax
Dati informativi relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo	Sezione Istituzione - "Sindaco" / "Giunta" / "Consiglio" (Nominativo, ruolo e incarichi ricoperti, orario di ricevimento e contatti)
Dati informativi relativi all'organizzazione amministrativa	Sezione "Uffici" (nelle relative sottosezioni) (Nominativo Responsabili e dipendenti assegnati ad ogni settore, ruolo, recapiti per contatti, orari, indirizzi di posta elettronica e PEC)
Dati relativi al funzionamento politico-amministrativo	Sezione "Istituzione"- "Regolamenti"
Accessibilità atti on-line	Sezione "Trasparenza-Albo Pretorio"
Trasparenza, Valutazione e Merito	Sezione "Istituzione" - "Trasparenza, Valutazione e Merito" (Curricula titolari posizioni organizzative Contratto decentrato integrativo Regolamento delle performances...)

NUOVE INFORMAZIONI SOGGETTE A PUBBLICAZIONE ON-LINE AI SENSI DEL D.LGS. 14.03.2013 N. 33: vedi allegato 2

Al fine di promuovere l'attività dell'Amministrazione le informazioni pubblicate sul sito istituzionale vengono aggiornate costantemente.

L'utilizzo della PEC, già introdotta dall'art.54 del D.Lgs. n.82 del 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" rientra negli adempimenti richiamati nel Programma in quanto strumentale per l'attuazione dei compiti di trasparenza. Il Comune di ARENA PO ha istituito la seguente casella di PEC: arenapo@postemailcertificata.it

STRUTTURE COMPETENTI E RISORSE DEDICATE

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità fornisce anche indicazioni in ordine alle risorse dedicate alla sua attuazione.

Il programma viene condiviso con l'Organismo monocratico di valutazione, organo che la legge considera responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT nonché soggetto che promuove l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità unitamente al Responsabile della trasparenza e ai soggetti indicati nell'allegato 3.

Per quanto riguarda le informazioni e i dati da pubblicare, ciascun Ufficio è responsabile per la materia di propria competenza relativamente ai contenuti.

Si evidenzia che il Responsabile della trasparenza, ai fini dell'adozione e l'attuazione del presente programma e dell'intero processo di realizzazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza è la Rag. SILVIA EMANUELLI.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.
Allegato 1
Quadro delle disposizioni

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/importanza rispetto al Piano anticorruzione
Articolo 1 - Principi	Accessibilità totale delle informazioni su organizzazione e attività della amministrazioni pubbliche. La trasparenza, nel rispetto della protezione dei dati personali, concorre ad attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, efficienza, integrità e lealtà; è garanzia delle libertà individuali e collettive, diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e ad una amministrazione aperta al servizio del cittadino. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni della Pa, a norma dell'articolo 117 della Costituzione.	
Articolo 2 - Oggetto	Obblighi di trasparenza su organizzazione e attività delle Pa e modalità di realizzazione. Pubblicazione sui siti istituzionali delle Pa, con diritto di chiunque di accedere ai siti e alle informazioni direttamente e immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.	
Articolo 3 - Diritto alla conoscibilità	Diritto di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.	
Articolo 4 - Limiti	I dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari sono diffusi attraverso i siti istituzionali, con modalità che ne consentano l'indicizzazione e la tracciabilità tramite i motori di ricerca e il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. La pubblicazione dei dati relativi ai titolari di organi di indirizzo politico, degli uffici di diretta collaborazione e dei dirigenti è finalizzata alla trasparenza pubblica, con finalità di interesse pubblico, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Possibilità di pubblicare dati e informazioni ulteriori rispetto agli obblighi, con anonimizzazione dei dati personali. Non negabilità dei dati e delle informazioni pubblicate. Le Pa rendono non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto agli obblighi di trasparenza. Accessibilità delle notizie relative alle prestazioni e alla valutazione degli addetti ad una funzione pubblica. Non sono ostensibili le notizie rispetto alle infermità o impedimenti personali e familiari che causino l'astensione dal lavoro nonché le notizie relative al rapporto di lavoro che rivelino appartenenza sindacale, politica, religiosa, stato di salute, vita sessuale, etc. Segreto statistico.	
Articolo 5 - Accesso civico	Diritto di chiunque di richiedere le informazioni e i dati obbligatori eventualmente non pubblicati. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non necessita di motivazione, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza. Obbligo di pubblicazione, entro 30 giorni, del dato eventualmente omissso, con comunicazione all'interessato. Nel caso di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990. La richiesta di accesso civico comporta la segnalazione, da parte del responsabile della trasparenza, dei casi di inadempienza e dei soggetti che li hanno determinati, ai fini dell'attivazione delle diverse forme di responsabilità, anche disciplinare.	
Articolo 6 - Qualità delle informazioni	La Pa garantisce la qualità delle informazioni rese pubbliche, assicurandone integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, provenienza e riutilizzabilità.	
Articolo 7 - Dati aperti e riutilizzo	Pubblicazione in formato aperto e libera riutilizzabilità, senza restrizioni diverse dall'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.	

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/importanza rispetto al Piano anticorruzione
Articolo 8 - Decorrenza e durata dell'obbligo	I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente. La durata della pubblicazione è di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti per i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico, i dirigenti, le collaborazioni e le consulenze.	
Articolo 9 - Accesso alle informazioni	Apposita sezione nei siti della Pa denominata "Amministrazione trasparente". Nessun filtro o soluzione tecnica che impedisca ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, le informazioni sono conservate e rese disponibili in distinte sezioni di archivio, segnalate nella sezione Amministrazione trasparente. Il trasferimento nelle sezioni di archivio può avvenire anche prima della scadenza dei termini.	
Articolo 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Ogni Pa, sentite le rappresentanze di consumatori e utenti adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, per garantire un adeguato livello di trasparenza (anche sulla base delle linee guida elaborate da Civit), la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il programma per la trasparenza costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. Gli obiettivi del Programma sono collegati alla programmazione strategica e operativa delle Pa (Piano performance o analoghi strumenti di programmazione degli enti locali). I maggiori livelli di trasparenza costituiscono un'area strategica per la Pa, con previsione di appositi obiettivi organizzativi e individuali. Massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance. Individuazione dei servizi erogati agli utenti, oltre che dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ciascun servizio, pubblicando i relativi dati. Giornate della trasparenza. Il programma specifica modalità, tempi, risorse dedicate e strumenti di verifica di efficacia. Obbligo di pubblicazione: a) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione b) Piano e relazione sulla performance c) Nominativi e curricula dei componenti degli organismi di valutazione d) I curricula e i compensi dei dirigenti e i curricula dei titolari di posizione organizzativa La trasparenza come dimensione principale per la determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici, da adottare con la carta dei servizi.	
Articolo 11 - Ambito soggettivo	Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Alle società partecipate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33 della Legge n. 190/2012	
Articolo 12 - Atti normativi generali	Link a "Normativa", per le norme che regolano l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione. Pubblicazione degli atti normativi che dispongono sull'organizzazione, funzioni, obiettivi e procedimenti dell'Amministrazione, compresi i codici di condotta. Estremi di Statuti e leggi regionali che regolano organizzazione, funzionamento e attività dell'Amministrazione.	
Articolo 13 - Organizzazione	Pubblicazione e aggiornamento dei seguenti dati e informazioni sull'organizzazione dell'Amministrazione, corredati dalle norme di riferimento: a) organi di indirizzo politico, di amministrazione e gestione con rispettive competenze b) articolazione degli uffici, competenze e risorse a loro disposizione, dirigenti responsabili c) organigramma d) elenco numeri telefonici, e-mail istituzionali, Pec dedicate	

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/importanza rispetto al Piano anticorruzione
Articolo 14 -Organi indirizzo politico	Publicazione dei seguenti documenti e informazioni: - atto di nomina con durata dell'incarico - curriculum - compensi di qualsiasi natura, compresi gli importi per viaggi e missioni - dati relativi ad altre cariche - eventuali altri incarichi con oneri a carico delle finanze pubbliche e relativi compensi - situazione patrimoniale del soggetto, oltre che del coniuge non separato e dei parenti entro il II grado (legge n. 441/82), ove gli stessi vi consentano, dando comunque evidenza del mancato consenso, non in formato aperto (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). Publicazione entro 3 mesi dalla elezione e per i 3 anni successivi dalla cessazione, salva la situazione patrimoniale, pubblicata fino al termine del mandato, senza successivo trasferimento alla sezione d'archivio.	
Articolo 15 -Dirigenti e consulenti	Fermi gli obblighi di comunicazione della situazione patrimoniale (legge n. 441/82), le Pa pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni: - estremi dell'atto di conferimento dell'incarico - curriculum vitae - altri incarichi o cariche in enti privati regolati o finanziati dalla Pa o svolgimento di attività professionale - compensi, con specifica evidenza della retribuzione di risultato La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, oltre alla comunicazione al DFP (articolo 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001), è condizione di efficacia dell'atto e della liquidazione dei compensi. Le Pa pubblicano e aggiornano gli elenchi dei consulenti, con oggetto, durata e compenso. Il DFP, consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati. Il pagamento del corrispettivo, senza rispetto degli obblighi di pubblicazione, determina la responsabilità del dirigente, che, se accertata a seguito di procedimento disciplinare, comporta una sanzione pari alla somma corrisposta, salvi gli ulteriori obblighi di risarcimento. I dati su dirigenti, collaboratori e consulenti sono pubblicati entro 3 mesi dall'incarico e per i tre anni successivi. Le Pa pubblica e aggiornano l'elenco delle posizioni dirigenziali (con titoli e curricula) individuate dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione.	
Articolo 16 - Dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato	Publicazione di: - dotazione organica, personale effettivamente in servizio, con sua distribuzione per mansioni, aree professionali e uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico - conto annuale delle spese sostenute per il personale - annualmente, costo del personale a tempo indeterminato, articolato per fasce professionali e per uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico - trimestralmente, tassi di assenza del personale, distinti per uffici dirigenziali	
Articolo 17 - Personale non a tempo indeterminato	Publicazione di: - dati relativi al personale non a tempo indeterminato, con indicazione della tipologia del rapporto, distribuzione per mansioni e aree professionali e tra gli uffici, ivi compreso quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico - elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato - trimestralmente, dati sul costo del personale non a tempo indeterminato, articolato per fasce professionali e uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/importanza rispetto al Piano anticorruzione
Articolo 18 - Incarichi a dipendenti pubblici	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con durata e compenso spettante per ogni incarico	
Articolo 19 - Bandi di concorso	Oltre agli obblighi di pubblicità legale, pubblicazione di tutti i bandi di concorso. Pubblicazione e aggiornamento dell'elenco dei bandi in corso e di quelli espletati nell'ultimo triennio, con indicazione, per ciascuno, degli assunti e delle spese effettuate	
Articolo 20 - Valutazione della performance e premi	Pubblicazione: - dell'ammontare dei premi stanziati e dei premi effettivamente distribuiti, collegati alla performance - dell'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale - dei dati aggregati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, al fine di dare conto del livello di selettività - dei dati relativi al grado di differenziazione nella premialità per dirigenti e dipendenti - dei livelli di benessere organizzativo	
Articolo 21 - Contrattazione collettiva	Pubblicazione dei riferimenti per la consultazione dei Contratti nazionali applicati dall'amministrazione Pubblicazione dei contratti integrativi, della relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, delle informazioni annualmente trasmesse al MEF, degli effetti attesi in materia di produttività ed efficienza dei servizi in relazione alle richieste dei cittadini	
Articolo 22 - Enti vigilati, controllati e partecipati	Pubblicazione e aggiornamento annuale di: a) elenco enti pubblici vigilati, istituiti, finanziati o per i quali l'amministrazione ha potere di nomina, con indicazione delle funzioni attribuite, delle attività svolte in favore dell'amministrazione o del servizio pubblico affidato b) elenco società partecipate anche con quota minoritaria (da indicare), con indicazione delle funzioni attribuite, delle attività svolte in favore dell'amministrazione o del servizio pubblico affidato c) elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione (enti controllati o per i quali esiste potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi), con indicazione delle funzioni attribuite, delle attività svolte in favore dell'amministrazione o del servizio pubblico affidato d) rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti con i predetti soggetti Per ciascuno dei predetti enti, sono pubblicati: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo gravante nell'anno sul bilancio, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e relativi compensi, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi, dati relativi agli incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo. Link ai siti dei predetti enti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e dei titolari di incarichi (corrispondenti a quelli delle amministrazioni, ai sensi degli articoli 14 e 15). Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione, divieto di erogazione di qualsivoglia somma Promozione dei principi di trasparenza da parte delle società controllate nei confronti delle proprie controllate Escluse le società quotate	
Articolo 23 - Provvedimenti amministrativi	Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture o servizi e modalità di selezione c) concorsi e procedure selettive d) accordi con soggetti privati o altre Pa	

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/importanza rispetto al Piano anticorruzione
Articolo 24 - Dati relativi all'attività amministrativa	Per ciascuno dei suddetti provvedimenti sono pubblicati, con scheda sintetica prodotta automaticamente: contenuto, oggetto, spesa prevista, estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento Pubblicazione e aggiornamento dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, aggregati per settori, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti. Pubblicazione del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi dei procedimenti	
Articolo 25 - Controlli sulle imprese	Le Pa pubblicano sul proprio sito e su www.inpresainungiorno.gov.it , in modo dettagliato e facilmente comprensibile: a) tipologie di controllo delle imprese per dimensione e settore di attività e modalità di svolgimento b) elenco degli adempimenti oggetto di controllo che le imprese sono tenute a rispettare	
Articolo 26 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi e compensi a persone fisiche ed enti privati	Pubblicazione degli atti relativi a criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Pubblicazione dei relativi atti di concessione, che costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti relativi ad attribuzioni superiori a € 1.000, nell'anno solare, al medesimo beneficiario. L'eventuale omissione o incompletezza è rilevata dagli organi di controllo e determina responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile. Essa è rilevabile anche dal destinatario, ai fini del risarcimento del danno da ritardo E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche se sia possibile ricavarne informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.	
Articolo 27 - Elenco soggetti beneficiari	Rispetto all'articolo 26, obbligo di pubblicazione, in formato tabellare aperto, che consenta esportazione, trattamento e riutilizzo, in un unico elenco annuale, di: a) soggetto beneficiario e relativi dati fiscali b) importo c) norma o titolo a base dell'attribuzione d) responsabile del procedimento e) modalità di individuazione del beneficiario f) link al progetto selezionato o al curriculum dell'incaricato	
Articolo 28 - Rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali	Pubblicazione dei rendiconti, con evidenza delle risorse assegnate a ciascun gruppo e con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego. Pubblicazione anche delle relazioni degli organi di controllo. In assenza, riduzione del 50% dei trasferimenti.	
Articolo 29 - Bilancio preventivo e consuntivo	Pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con rappresentazioni grafiche Pubblicazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (<i>d.lgs. 91/2011, che non trova applicazione per regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>).	
Articolo 30 - Beni immobili e patrimonio	Pubblicazione informazioni identificative degli immobili posseduti e dei canoni attivi e passivi	
Articolo 31 - Controlli	Pubblicazione, unitamente agli atti cui si riferiscono, dei rilievi non recepiti, degli organi di controllo interno e di revisione e tutti i rilievi, anche se	

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/importanza rispetto al Piano anticorruzione
sull'attività dell'amministrazione	ricepiti, della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o dei singoli uffici	
Articolo 32 - Servizi erogati	Publicazione della Carta dei servizi e degli standard di qualità dei servizi pubblici Publicazione di: a) costi dei servizi erogati, con indicazione di quelli imputati al personale e andamento nel tempo b) tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio precedente	
Articolo 33 - Tempi di pagamento	Publicazione con cadenza annuale dell' "indicatore di tempestività dei pagamenti" (tempi medi di pagamento relativo all'acquisto di beni, servizi e forniture)	
Articolo 34 - Oneri informativi	Amministrazioni dello Stato: descrizione degli oneri informativi introdotti o eliminati per provvedimenti autorizzatori, concessori, etc.	
Articolo 35 - Procedimenti amministrativi e controllo dichiarazioni sostitutive	Publicazione, per ogni tipologia di procedimento: a) breve descrizione procedimento, con riferimenti normativi b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria c) responsabile del procedimento, con recapiti telefonici, e-mail istituzionale e, ove diverso, ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale, con nome responsabile, recapiti telefonici ed e-mail istituzionale d) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare, modulistica, compresi i fac-simile per autocertificazioni, uffici informazione, orari, indirizzi, recapiti telefonici, e-mail istituzionali, cui presentare le istanze e) modalità per ottenere informazioni sui procedimenti in corso f) termini del procedimento g) eventuale silenzio-assenso h) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionali i) link per il servizio on line, o i tempi previsti per la sua attivazione j) modalità per effettuazione dei pagamenti k) soggetto con il potere sostitutivo l) risultati delle indagini di customer satisfaction Le Pa. non possono richiedere l'utilizzo di moduli o formulari che non siano stati pubblicati. Publicazione degli uffici competenti e i relativi recapiti telefonici ed e-mail istituzionale, nonché le convenzioni quadro per l'acquisizione d'ufficio dei dati in possesso di altre amministrazioni e per il controllo delle dichiarazioni sostitutive.	
Articolo 36 - Pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento, le Pa. specificano i dati e le informazioni, per consentire il pagamento informatico (articolo 5, d.lgs. n. 82/2005)	
Articolo 37 - Contratti di lavori, servizi e forniture	Publicazioni previste dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223, del d.lgs. n. 163/2006 Publicazione della delibera a contrarre nelle ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006	
Articolo 38 - Pianificazione,	Publicazione dei documenti di programmazione, anche pluriennale delle OO.PP.	
	Publicazione delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere completate, sulla base di uno schema	

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/Importanza rispetto al Piano anticorruzione
realizzazione e valutazione OO.PP.	tipo redatto dall'AVCP	
Articolo 39 - Attività di pianificazione	Publicazione tempestiva di: a) atti di governo del territorio (piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione, varianti...); La pubblicazione costituisce condizione di efficacia degli atti. b) schemi di provvedimento relativi ai predetti atti, prima dell'approvazione, delibere di adozione o approvazione e relativi allegati tecnici Publicazione, in una apposita sezione del sito del Comune, e continuo aggiornamento della documentazione relativa a proposte di trasformazione urbanistica, di iniziativa privata o pubblica che comportino premialità edificatorie a fronte della realizzazione di opere di urbanizzazione o della cessione di aree per finalità di pubblico interesse. Ferme le discipline di dettaglio previste dalla normativa statale e regionale.	
Articolo 40 - Informazioni ambientali	Restano ferme le disposizioni di maggior tutela previste da d.lgs. n. 152/2006, legge n. 108/2001, d.lgs. n. 195/2005. Publicazione delle informazioni previste dal d.lgs. n. 195/2005 all'interno di una apposita sezione detta "Informazioni ambientali" L'attuazione degli obblighi non è subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 195/2005	
Articolo 41 - Servizio sanitario Nazionale	Applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione delle altre Pa Publicazione delle informazioni relative alle procedure di conferimento degli incarichi di Direttore generale, Direttore sanitario, direttore amministrativo, incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, compresi i bandi e gli avvisi di selezione, le relative procedure, gli atti di conferimento. Alla dirigenza sanitaria, ad eccezione dei responsabili di strutture semplici, si applica l'articolo 15, per attività professionali si intendono anche le prestazioni svolte in regime intramurario. Publicazione e aggiornamento annuale delle strutture private accreditate e i relativi accordi con esse interlocutori. Le regioni includono gli obblighi di pubblicità tra i requisiti necessari per l'accreditamento delle strutture sanitarie. Publicazione sull'apposita sezione "Liste d'attesa" dei tempi di attesa previsti e dei tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione. Le Pa che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, provvedimenti di carattere straordinario, pubblicano:	
Articolo 42 - Interventi straordinari	a) i provvedimenti adottati, con l'indicazione delle norme eventualmente derogate e degli atti amministrativi o giurisdizionali eventualmente intervenuti; b) termini temporali di esercizio del potere di adozione di provvedimenti straordinari c) costo previsto e sostenuto d) forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti	
Articolo 43 - Responsabile per la trasparenza	Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, la funzione di responsabile e il suo nominativo è indicato nel piano per la trasparenza Svolge attività di controllo, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando gli inadempimenti agli organi politici, all'organismo di valutazione, all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina. Aggiorna il piano per la trasparenza con specifiche misure di monitoraggio degli obblighi e ulteriori misure di promozione della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione. I dirigenti responsabili garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. Il responsabile per la trasparenza assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e segnala gli inadempimenti all'ufficio di disciplina oltre che al vertice politico dell'amministrazione e all'organismo di valutazione per l'attivazione delle altre forme di responsabilità.	

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/importanza rispetto al Piano anticorruzione
Articolo 44 - Compiti degli organismi di valutazione	Verifica la coerenza degli obiettivi del Piano per la trasparenza con quelli del piano della performance, valutando l'adeguatezza degli indicatori. I soggetti deputati alla valutazione utilizzano i dati sull'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale del responsabile per la trasparenza e dei dirigenti competenti.	
Articolo 45 - Compiti della CIVIT	La CIVIT controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi. Controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza. Per i controlli si avvale degli organismi di valutazione e della banca dati del DFP. Segnala, in relazione alla gravità, gli inadempimenti all'ufficio di disciplina dell'amministrazione e, se del caso, al vertice politico, all'organismo di valutazione ed anche alla Corte di conti, per l'attivazione delle altre forme di responsabilità, rendendo pubblici i relativi provvedimenti. Controlla gli inadempimenti relativi all'articolo 14 (pubblicazione delle informazioni relative agli organi di indirizzo politico) e pubblica i nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.	
Articolo 46 - Sanzioni	Gli inadempimenti rispetto agli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del piano per la trasparenza, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine per l'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. Il responsabile per la trasparenza non risponde degli inadempimenti se prova che gli stessi sono dipesi da causa a lui non imputabile.	
Articolo 47 - Sanzioni specifiche	La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 14 (informazioni relative agli organi di indirizzo politico) dà luogo ad una sanzione da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 2 (pubblicazione delle informazioni su enti e organismi partecipati), dà luogo a una sanzione da 500 a 10.000 euro, a carico del responsabile della violazione. Stessa sanzione per gli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento.	
Articolo 48 - Attuazione degli obblighi	Il DFP definisce criteri, modelli e schemi standard per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e per l'organizzazione della sezione "amministrazione trasparente". Gli standard e i modelli sono approvati con DPCM, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, conferenza unificata, agenzia Italia digitale, Civit e Istat. I Decreti sono finalizzati al coordinamento informativo e informatico dei dati e alla definizione dei requisiti di qualità delle informazioni. Le Pa sono tenute a conformarsi ai modelli standard.	
Articolo 49 - Norme transitorie e finali	Gli obblighi dell'articolo 24 (dati relativi all'attività amministrativa) decorrono nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. DPCM per l'applicazione alla Presidenza del consiglio dei ministri. Le sanzioni dell'articolo 47 si applicano a decorrere dal primo aggiornamento annuale del programma per la trasparenza e comunque a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del d.lgs. Regioni a statuto speciale e province autonome possono individuare modalità di applicazione delle disposizioni in ragione della loro peculiarità.	
Articolo 50 - Tutela giurisdizionale	Le controversie sono disciplinate dal d.lgs. n. 104/2010	
Articolo 51 - Invarianza finanziaria	Dall'attuazione del d.lgs. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
Articolo 52 -	Vedi testo d.lgs.	

Riferimento	Contenuti	Note su ulteriori informazioni pubblicabili/importanza rispetto al Piano anticorruzione
Modifiche alla legislazione		
Articolo 53 - Abrogazioni	Vedi testo d.lgs.	

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti
Disposizioni Generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Vedi All. 3	Vedi All. 3	Fino a nuovo aggiornamento
	Atti generali	Art. 12, c. 1, 2			
	<i>Oneri informativi per cittadini e imprese*</i>	Art. 34, c. 1, 2			
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14			
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47			
	<i>Rendiconti gruppi consiliari provinciali/regionali*</i>	Art. 28, c. 1			
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c			
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. lett. d Art. 15, c. 1, 2			
Consulenti e collaboratori	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2 Art. 41, c. 2, 3			
	Dirigenti	Art. 10, c. 8 lett. d Art. 15, c. 1, 2, 5 Art. 41, c. 2, 3			
	Posizioni Organizzative	Art. 10, c. 8 lett. d			
	Dotazione Organica	Art. 16, c. 1, 2			
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, 2			
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3			
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1			
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1			
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2			
	OIV/NV e responsabile misurazione performance	Art. 10, c. 8, lett. c			
Bandi di concorso		Art. 19			

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti
Performance	Piano dell'Performance	Art. 10, c. 8, lett. b			
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b			
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1			
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2			
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3			
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2,3			
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2,3			
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2,3			
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d			
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1			
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2			
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2			
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3			
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23			
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23			
Controlli sulle imprese		Art. 25			
Bandi di gare e contratti		Art. 37, c. 1,2			
Sovvenzioni, contributi, sussidi	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1			
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2			
	(compreso elenco dei soggetti beneficiari)	Art. 27			
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1			
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*	Art. 29, c. 2			
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30			
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30			
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1			

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1			
	Costi contabilizzati*	Art. 32, c. 2, lett. a			
	Tempi medi di erogazione dei servizi*	Art. 32, c. 2, lett. b			
	Liste di attesa*	Art. 41, c. 6			
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33			
Opere pubbliche	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36			
Pianificazione e governo del territorio		Art. 38			
Informazioni ambientali		Art. 39			
Strutture sanitarie private accreditate*		Art. 40			
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 41, c. 4			
Altri contenuti		Art. 42			

* nota: non si applica ai Comuni

Sono inoltre pubblicate e rese accessibili le seguenti sezioni, raggiungibili direttamente dalla home page:

«Privacy», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2012 e il Decreto legislativo 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

«URP», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011 e la Legge n. 150/2000

«Note legali», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011

FASI E SOGGETTI RESPONSABILI

Fase	Attività	Soggetti responsabili
Elaborazione del Programma Triennale	Promozione e coordinamento del processo di redazione del Programma	Giunta comunale Segretario Generale Organismo di valutazione
	Individuazione del contenuto del Programma	Giunta comunale PO Settori/Servizi/Uffici dell'Ente
	Redazione	Segretario Generale Responsabile della trasparenza PO Settori/Servizi/Uffici dell'Ente
Approvazione del Programma Triennale	Approvazione	Giunta comunale
Attuazione del Programma Triennale	Attuazione del Programma; elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati	Settori indicati nel Programma
	Controllo dell'attuazione del programma	Responsabile della trasparenza con il supporto di cui sopra
Monitoraggio del Programma Triennale	Attività di monitoraggio periodico da parte dei soggetti interni della P.A.	Responsabile della trasparenza con il supporto di cui sopra
	Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del programma	Segretario Generale Responsabile della trasparenza
	Verifica e rapporto dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza	Responsabile della trasparenza
Aggiornamento del Programma Triennale	Individuazione delle modifiche da apportare al Programma	Segretario Generale Responsabile della trasparenza
	Presenza d'atto delle modifiche proposte	Giunta comunale

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
MORGANTI VALERIA**

L'ASSESSORE
/.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe De Luca



- ☒ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
☒ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. 12 prot. n. 2801)
☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, - 7 GIU 2013

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Elisabetta Scarani

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente pubblicazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi dell'Art. 134, Comma 4, D.Lgs. 267/2000

Il Segretario Comunale

Arena Po, li - 7 GIU 2013